

**COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA'**
 Ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale

Il/la sottoscritto/a **Di Ascenzo Roberto**
 nato/a (TE.), il residente a
 (TE.), in Via
, P.

AVVALENDOSI
 della facoltà di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

CONSAPEVOLE
 delle sanzioni previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 - comma 1 - del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 - consapevole altresì della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 - e di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del DPR 62/2013, nonché dagli artt. 6 e 16 del Codice di Comportamento Aziendale (adottato con deliberazione n. 2279 del 29 dicembre 2022)

DICHIARO
 L'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ
 PREVISTE DAL D.LGS. N. 39/2013 E DAL D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii.

1) CAUSE DI INCONFERIBILITA'

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di seguito riepilogati:

- Art. 314 : Peculato
- Art. 316 : Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 bis : Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter : Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 : Concussione
- Art. 318 : Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 : Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 ter : Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater : Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 : Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 : Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis : Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323 : Abuso di ufficio
- Art. 325 : Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
- Art. 326 : Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328 : Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Art. 329 : Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
- Art. 331 : Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
- Art. 334 : sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso un procedimento penale o dell'autorità amministrativa
- Art. 335 : Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per il seguente reato previsto nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

(a) segnare l'ipotesi di interesse

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti *omissis*C) incarichi dirigenziali, interni o esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

2) CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Dichiaro che alla data di inizio del servizio (01/05/2023) non avrò altri rapporti di impiego pubblico o privato e che non mi troverò in nessuna delle seguenti situazioni di incompatibilità:

Art. 9, comma 1 e 2, del D.lgs. 39/2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12, comma 1, 2 e 3, del D.lgs. 39/2013

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Art. 53 del D.lgs. 165/2001

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
- 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
- 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libera-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

(c) segnare l'ipotesi di interesse

- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salvo le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Al fine dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui al comma precedente, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
- 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi Ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

=====

Con riferimento alla comunicazione degli interessi finanziari e del conflitti d'interesse

Il/la sottoscritto/a Di ASCENZO Roberto
nato/a (.....), il/la residente a
..... (.....), in Via
..... n. 50C

DICHIARA

DI NON AVERE avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati (art. 6 del DPR 62/2013 e Codice Aziendale di Comportamento);

DI AVERE avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con i soggetti privati di seguito indicati (art. 6 del DPR 62/2013 e Codice Aziendale di Comportamento):

[1] dal al- tipo di contratto
qualifica
presso

- Il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o convivente) **NON HA TUTT'ORA** - per quanto a conoscenza del sottoscritto - rapporti finanziari con il soggetto privato sopra riportato (*rapporti diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti*);
- Il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o convivente) **HA TUTT'ORA** rapporti finanziari con il soggetto privato sopra riportato (*rapporti diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti*) e precisamente con:
(riportare denominazione, ragione sociale ed eventuali interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura organizzativa)

[2] dal al- tipo di contratto
qualifica
presso

- Il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o convivente) **NON HA TUTT'ORA** - per quanto a conoscenza del sottoscritto - rapporti finanziari con il soggetto privato sopra riportato (*rapporti diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti*);
- Il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o convivente) **HA TUTT'ORA** rapporti finanziari con il soggetto privato sopra riportato (*rapporti diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti*) e precisamente con:
(riportare denominazione, ragione sociale ed eventuali interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura organizzativa)

DI NON AVERE parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti frequenti con l'Ufficio/struttura che sarà incaricato a dirigere, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a (art. 13 del DPR n. 62/2013 e art. 16 del Codice Aziendale di Comportamento);

DI AVERE parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti

(c) segnare l'ipotesi di interesse

frequenti con l'Ufficio/struttura che sarà incaricato a dirigere, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a (art. 13 del DPR n. 62/2013 e art. 16 del Codice Aziendale di Comportamento):

DI NON AVERE partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a svolgere (art. 13 del DPR n. 62/2013 e art. 16 del Codice Aziendale di Comportamento);

DI AVERE le seguenti partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porre in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a svolgere (art. 13 del DPR n. 62/2013 e art. 16 del Codice Aziendale di Comportamento):.....;

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di impegnarsi ad aggiornare le informazioni di cui alla presente comunicazione ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata, di norma nel mese di gennaio di ogni anno.

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali nel corso del rapporto di lavoro (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001).

Teramo 04/05/2023
(luogo e data)


.....
(firma del dichiarante)

**AUTOCERTIFICAZIONE DI
ASSENZA DI SANZIONI DISCIPLINARI E CONDANNE PENALI**
(art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)


Il/là sottoscritto/a DI ASCENZO ROBERTO
nato/a (T.E.), il residente a
..... (.....), in Via
....., n. 31C

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato DPR n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio immediatamente precedente la data di proposta di conferimento dell'incarico di Responsabile VOS Manutenzioni;
- di non avere procedimenti disciplinari sospesi in attesa della definizione del correlato procedimento penale;
- di non aver riportato condanne penali;
- che nel triennio immediatamente precedente la data di proposta di conferimento dell'incarico di Responsabile VOS Manutenzioni, di non aver subito condanna passata in giudicato, per responsabilità professionale a seguito di domanda di risarcimento del danno da parte dell'utente danneggiato;

Teramo 04/05/2023
.....
(luogo e data)


.....
(firma del dichiarante)

